

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/83 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81 ⁽⁵⁾, e del regolamento (CEE) n. 574/72 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/83 ⁽⁷⁾, ha rivelato la necessità di apportare alcuni miglioramenti a detti regolamenti;

considerando che, di conseguenza, quando la legislazione di uno Stato membro prevede che, per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, debbano essere presi in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali sopravvenuti posteriormente, detti infortuni sul lavoro e malattie professionali debbono essere presi in

considerazione anche quando sopravvengono sotto la legislazione di un altro Stato membro; che è pertanto necessario modificare i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;

considerando che occorre prevedere una disposizione, nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, che consenta alle istituzioni tedesche di calcolare gli introiti netti per la determinazione di alcune prestazioni in denaro ai lavoratori assicurati nella Repubblica federale di Germania, che risiedono però in un altro Stato membro;

considerando che occorre anche precisare nell'allegato precitato che per l'accertamento del diritto ad una pensione di inabilità tedesca si debbono prendere in considerazione unicamente le attività soggette all'assicurazione obbligatoria esercitate sotto la legislazione tedesca;

considerando che cambiamenti intervenuti nella legislazione del Regno Unito, in materia di diritto alle prestazioni di maternità, hanno reso necessaria l'introduzione, nell'allegato precitato, di misure per il riconoscimento dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti in altri Stati membri;

considerando che l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere modificato per limitare i casi di doppia affiliazione di una persona che eserciti un'attività non salariata agricola nella Repubblica federale di Germania ed un'attività salariata in un altro Stato membro;

considerando che occorre modificare l'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 a causa della redistribuzione delle competenze tra le diverse istituzioni italiane e per far figurare l'istituzione competente responsabile nei Paesi Bassi del regime pensionistico dei minatori;

⁽¹⁾ GU n. C 27 del 2. 2. 1983, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 89.

⁽³⁾ GU n. C 90 del 5. 4. 1983, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1981, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 89 del 7. 4. 1983, pag. 15.

considerando che occorre anche modificare gli allegati 3 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, in particolare per tener conto della riorganizzazione del regime di assegni familiari nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato nel modo seguente:

1. Il testo dell'articolo 61 è modificato nel modo seguente:

a) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica, a condizione che:

1° l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo e che

2° l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo, nonostante il paragrafo 5, ad un indennizzo a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati».

2. Il testo dell'allegato VI è modificato nel modo seguente:

a) Nella parte C. Germania sono aggiunti i punti seguenti:

«14. Per la concessione delle prestazioni in danaro di cui all'articolo 182, paragrafo 4, all'articolo 200, paragrafo 2, ed all'articolo 561, paragrafo 1, della legge tedesca in materia di assicurazioni sociali (RVO), agli assicurati residenti nel territorio di un altro Stato membro, le istituzioni tedesche determinano gli introiti netti su cui si basa il calcolo delle prestazioni come se detti assicurati fossero residenti nella Repubblica federale di Germania.

15. Se, per quanto concerne il diritto alla pensione per invalidità professionale o per incapacità generale di guadagno o alla pensione di minatore in seguito a diminuzione dell'attitudine all'attività di minatore o alla pensione di minatore per invalidità professionale o incapacità generale di guadagno, la professione esercitata fino ad allora è determinante in virtù della legislazione tedesca; per la determinazione di questo diritto vengono prese in considerazione solo le attività soggette all'assicurazione obbligatoria esercitate sotto la legislazione tedesca.»;

b) nella parte J. Regno Unito sono inseriti i punti seguenti:

«4.1. Per quanto riguarda il diritto ad assegni di maternità, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, sono considerati come periodi di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord; in tali casi l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento è applicabile come se il riferimento a periodi di residenza fosse un riferimento a periodi di presenza.

Si considera che la donna che, soggetta alla legislazione del Regno Unito conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, non soddisfa, al momento della richiesta o del parto, i requisiti prescritti da detta legislazione circa la presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, soddisfa detti requisiti se, a quella data, risiedeva in un altro Stato membro.

4.2. Si considera che la donna, il cui marito è, o è stato, soggetto da ultimo alla legislazione del Regno Unito, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, come lavoratore salariato o non salariato, e che non soddisfa i requisiti prescritti dalla legislazione del Regno Unito per gli assegni di maternità per quanto riguarda:

- a) la presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, al momento della richiesta o del parto, soddisfa detti requisiti se a quella data risiedeva con suo marito in un altro Stato membro; o se, in caso di decesso del marito nei sei mesi precedenti la data in questione, risiedeva con lui al momento della sua morte, in un altro Stato membro;
- b) un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, di più di 182 giorni nelle 52 settimane immediatamente precedenti la settimana in cui è previsto il parto o, eventualmente, la data del parto, soddisfa detti requisiti se i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività non salariata compiuti dal marito sotto la legislazione di un altro Stato membro si sono svolti in sua compagnia o si assimilano in conseguenza a periodi di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord».

3. Nell'allegato VII il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per i regimi agricoli di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia: esercizio di un'attività agricola non salariata nella Repubblica federale di Germania e di un'attività salariata in un altro Stato membro».

Articolo 2

Il testo del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato nel modo seguente:

1. Nell'articolo 4, paragrafo 10, lettera b), i termini «articolo 109» sono aggiunti dopo «articolo 102, paragrafo 2».

2. Il testo dell'articolo 72 è sostituito dal testo seguente:

«Applicazione dell'articolo 61, paragrafi 5 e 6, del regolamento

Articolo 72

Valutazione del grado di inabilità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificatisi anteriormente o posteriormente

1. Per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare nei casi di cui all'articolo 61, paragrafi 5 e 6, del regolamento, il richiedente deve fornire all'istituzione competente dello Stato membro alla legislazione del quale egli era soggetto, al momento in cui è intervenuto l'infortunio sul lavoro o al momento della prima constatazione medica della malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui è stato vittima anteriormente o posteriormente, mentre era soggetto alla legislazione di un altro Stato, qualunque sia il grado di inabilità professionale provocata da questi eventi anteriori o posteriori.

2. L'istituzione competente tiene conto, in conformità delle disposizioni della legislazione da essa applicata, per l'apertura del diritto e la determinazione dell'importo delle prestazioni, del grado di inabilità provocato da detti eventi anteriori o posteriori.

3. L'istituzione competente può rivolgersi a ogni altra istituzione, che sia stata anteriormente o posteriormente competente, per ottenere le informazioni che ritenga necessarie.

Quando un'inabilità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché l'interessato era soggetto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l'origine dell'inabilità al lavoro, l'istituzione competente per l'inabilità al lavoro anteriore o posteriore o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in causa deve, a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, fornire indicazioni sul grado di detta inabilità al lavoro anteriore o posteriore nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l'inabilità al lavoro era conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro. In caso affermativo, è applicabile, per analogia, il paragrafo 2».

3. Il testo dell'allegato 2 è modificato nel modo seguente:

a) nella parte G. Italia, al punto 1° il testo della lettera a), punto ii), è sostituito dal testo seguente:

«ii) per talune categorie di pubblici dipendenti, di lavoratori salariati del settore privato e assimilati, per i pensionati ed i loro familiari: Ministero della sanità, Roma»;

b) nella parte I. Paesi Bassi, il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Vecchiaia, morte (pensioni):

a) in generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam

b) per i minatori:

Algemeen Mijnwerkersfonds (Fondo generale per i minatori), Heerlen».

4. Nell'allegato 3, il testo della parte J. Regno Unito è modificato nel modo seguente:

a) il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Prestazioni in denaro (fatta eccezione delle prestazioni familiari)

Gran Bretagna:

Department of Health and Social Security, Overseas Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, servizio internazionale), Newcastle upon Tyne NE98 1YX

Irlanda del Nord:

Department of Health and Social Services, Overseas Branch (Ministero della sanità e dei servizi sociali, servizio internazionale), Belfast BT4 3HH

Gibilterra:

Department of Labour and Social Security (Ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Gibraltar»;

b) è aggiunto il punto seguente:

«3. Prestazioni familiari

Per l'applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento:

Gran Bretagna:

Department of Health and Social Security Child Benefit Centre (Ministero della sanità e della sicurezza sociale, Centro degli assegni familiari), (Washington) Newcastle upon Tyne NE88 1AA

Irlanda del Nord:

Department of Health and Social Services, Overseas Branch (Ministero della sanità e dei servizi sociali, servizio internazionale), Belfast BT4 3HH

Gibilterra:

Department of Labour and Social Security (Ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Gibraltar».

5. Il testo dell'allegato 10 è modificato nel modo seguente:

a) nella parte A. Belgio l'attuale punto 3 diventa il punto 4 e l'attuale punto 4 diventa il punto 3. Nel nuovo punto 3 i termini «lettera a)» sono inseriti dopo «degli articoli 11 bis».

Il testo del nuovo punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento e

— dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento d'applicazione:

Ministère de la prévoyance sociale, secrétariat général, service des relations internationales/Ministerie van Sociale Voorzorg, Secretariaat-Generaal, Dienst Internationale Betrekkingen (Ministero della previdenza sociale, Segretariato generale, Servizio delle relazioni internazionali), Bruxelles

— dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento d'applicazione:

Ministère des classes moyennes, administration des affaires sociales/Ministerie van Middenstand, Administratie Sociale Zaken (Ministero delle classi medie, Amministrazione delle questioni sociali), Bruxelles»;

- b) nella parte E. Grecia, punto 1, il termine «ter» è inserito dopo «Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 14»;
- c) nella parte I, Paesi Bassi, punto 1, i termini «dell'articolo 11 bis, paragrafo 1» sono inseriti dopo «articolo 11, paragrafo 1»;
- d) la parte J. Regno Unito è sostituita dal testo seguente:

«J. REGNO UNITO

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 102, paragrafo 2 e dell'articolo 110, del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna:

Department of Health and Social Security, Overseas Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale — Servizio internazionale), Newcastle upon Tyne NE98 1YX

Irlanda del Nord:

Department of Health and Social Services, Overseas Branch (Ministero della sanità e dei servizi sociali — Servizio internazionale), Belfast BT4 3HH

2. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna:

Department of Health and Social Security Child Benefit Centre (Washington) (Ministero della sanità e della sicurezza sociale — Centro assegni familiari) (Washington), Newcastle upon Tyne NE88 1AA

Irlanda del Nord:

Department of Health and Social Services, Overseas Branch (Ministero della sanità e della sicurezza sociale — Servizio internazionale), Belfast BT4 3HH».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982, fatta eccezione dell'articolo 1, punto 2, lettera b), che si applica a decorrere dal 1° aprile 1982 salvo quanto riguarda i riferimenti all'«attività non salariata» ed ai «lavoratori non salariati».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BLUM